

SUCCESSIONE: IL DIRITTO DI USUFRUTTO

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo di riepilogare sinotticamente le disposizioni relative al **Diritto di usufrutto.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti:**

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. IL DIRITTO DI USUFRUTTO

Con la cessione del **diritto di usufrutto** il proprietario perde la piena proprietà a favore delle nuda proprietà. Dell'usufrutto si occupa il **codice civile negli articoli da 978 a 1020**.

Tra gli istituti minori collegabili alla materia successoria vi è sicuramente il **diritto di usufrutto** che è un **diritto reale di godimento**, ovvero *quei diritti che attribuiscono ad una persona, od anche a più persone (anche giuridiche), contemporaneamente, per un detto periodo o loro vita natural durante* (il cosiddetto diritto di accrescimento), *il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un'altra persona*.

L'usufrutto può durare **al massimo** per la **durata della vita dell'usufruttuario**, mentre non può durare **più di trenta anni** se è stato costituito **a favore di una persona giuridica**.

Il diritto in capo all'usufruttuario può anche essere ceduto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

L'usufruttuario può godere anche i frutti della cosa utilizzata ma non può variane la destinazione economica.

Il diritto di usufrutto può nascere:

per legge, ad esempio nel caso dei genitori che, quali esercenti la potestà genitoriale, hanno l'usufrutto legale sui beni del figlio minore (il cosiddetto **usufrutto legale**);

per atto tra vivi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firma da un notaio;

per testamento, qualora il testatore riservi tale diritto ad uno o più soggetti.

Con riferimento alla successione possono rivelarsi due fattispecie:

la fine dell'usufrutto che faceva capo al *de cuius* e che quindi si estingue;

la costituzione di un nuovo usufrutto disposto dal testatore.

Con riferimento alla prima ipotesi, il nudo proprietario, ormai in piena proprietà deve effettuare la cosiddetta **riunione di usufrutto o consolidamento** presentando una domanda di voltura catastale all'Agenzia delle entrate - Territorio competente.

Di maggior laboriosità il nascere di un nuovo diritto di usufrutto a favore dell'erede o degli eredi. Il primo adempimento da affrontare è la valutazione, ai fini della tassazione indiretta, **del peso dell'usufrutto** e quello della nuda proprietà.

Per quanto riguarda la base imponibile il legislatore fiscale, con il **D.Lgs.346/1990** stabilisce che la base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

a)	per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione (per liquidare l'imposta però si può utilizzare il valore minimo dichiarabile, parametrato alla rendita catastale, ad esclusione delle aree edificabili)
b)	per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c)	per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse.

- d)** per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

A tale scopo l'articolo 17 del D.Lgs 346/1990 indica che occorre:

- a)** Moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse;
- b)** moltiplicare il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo raggiugarlo all'aspettativa di vita del titolare del diritto

Di seguito riportiamo **la tabella, in relazione alle fasce d'età dell'usufruttuario** (anni già compiuti) ove vengono riportate le percentuali rispetto al valore dell'usufrutto e della nuda proprietà

Età Usufruttuario	Valore % Usufrutto	Valore % Nuda Proprietà
da 0 a 20	95,25	4,75
da 21 a 30	90,00	10,00
da 31 a 40	84,75	15,25
da 41 a 45	79,50	20,50
da 46 a 50	74,25	25,75
da 51 a 53	69,00	31,00
da 54 a 56	63,75	36,25
da 57 a 60	58,50	41,50
da 61 a 63	53,25	46,75
da 64 a 66	48,00	52,00
da 67 a 69	42,75	57,25
da 70 a 72	37,50	62,50
da 73 a 75	32,25	67,75
da 76 a 78	27,00	73,00
da 79 a 82	21,75	78,25
da 83 a 86	16,50	83,50
da 87 a 92	11,25	88,75
da 93 a 99	6,00	94,00



NOTA: la tabella riportata è quella relativa all'anno di riferimento **2018**. **Visto il saggio di interesse legale dello 0,30%**

ESEMPIO: Nel caso di usufruttuario di 43 anni di età ipotizzando un valore della piena proprietà pari a euro 100.000.

Valore usufrutto 79,50% = euro 79.500;

Valore nuda proprietà 20,50% = euro 20.500.

